

REGIONE PIEMONTE BU27 02/07/2020

Unione montana dei comuni del Biellese Orientale - Casapinta (Biella)

**STATUTO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE
MODIFICATO**

Allegato

STATUTO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE

Costituita dai Comuni:

***Ailoche – Bioglio – Callabiana – Camandona – Caprile –
Casapinta – Coggiola – Crevacuore – Curino – Lessona
– Pettinengo – Piatto – Portula – Pray – Sostegno –
Strona – Valdengo – Valdilana – Vallanzengo – Valle
San Nicolao – Veglio – Vigliano Biellese***

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'unione

1. L'Unione dei Comuni "*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE*" nel prosieguo denominata "Unione", è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai relativi Consigli Comunali, in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs.267/2000 T.U.E.L. per l'esercizio associato delle funzioni e la gestione associata dei servizi pubblici al fine di migliorare la qualità dei servizi, di favorire il superamento dei limiti e degli squilibri economico-sociali, di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

2. L'Unione montana, è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

3. L'Unione montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni le conferiscono.

4. Ai sensi del comma precedente l'Unione montana può esercitare a seguito di conferimento da parte dei Comuni:

- ❖ le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale;
- ❖ le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
- ❖ le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
- ❖ le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;
- ❖ le funzioni già attribuite alle Comunità montane e ad essa conferite dai Comuni;

L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia e qualsivoglia altra funzione o servizio conferibile.

5. Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 4, l'Unione persegue lo scopo di:

- garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione;
- promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio;
- cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
- operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalla disciolta comunità montana.

6. All'Unione montana possono aderire altri Comuni. Il Consiglio del Comune, che intende far parte dell'Unione, delibera la volontà di aderire, dichiarando la disponibilità a partecipare alle spese generali Unione, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione di costi iniziali.

L'adesione del nuovo Comune è assentita dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 2 Denominazione, sede, stemma e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione di "Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale".

2. La sede legale e amministrativa dell'Unione montana è collocata in Casapinta – Via Bassetti n. 2; le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella predetta sede o nelle sedi dei Comuni aderenti all'Unione.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione è istituita la sede operativa in Valdilana –Via Mazzini n. 3; possono essere costituiti ulteriori uffici distaccati, individuati dall'organo esecutivo.

4. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Unione dei Comuni "UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE" e con il proprio stemma, deliberato dal Consiglio dell'Unione.

5. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il Gonfalone dell'Unione accompagnato dal Presidente o suo delegato.

6. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali devono essere autorizzati con apposito provvedimento del Presidente dell'Unione.

7. Presso la sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Art. 3 Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, è disciplinato da apposito regolamento approvato, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'unione a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. Il regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi svolti e le corrispondenti risorse umane, patrimoniali e finanziarie, tenendo conto sia delle risorse direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.

3. Le funzioni fondamentali di vasta area ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione contestualmente all'istituzione dell'Unione stessa sono:

- le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
- la funzione fondamentale dei Comuni quale il Catasto;
- la funzione fondamentale dei Comuni quale la Protezione Civile.

4. L'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, può essere conferito all'Unione dai Comuni partecipanti con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli dei Comuni conferenti e dal Consiglio dell'Unione.

5. I Comuni appartenenti all'Unione possono gestire alcune delle funzioni fondamentali attraverso lo strumento della convenzione se l'esercizio avviene all'interno dello stesso ambito territoriale, anche articolato in sub aree e sulla base di appositi Regolamenti, con la possibilità di estensione dello stesso agli ambiti territoriali confinanti.

6. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Art. 5 Attività regolamentare

1. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.
2. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente statuto.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 6 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a) il Consiglio
 - b) il Presidente
 - c) la Giunta
2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei Comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.
3. Tutte le cariche dell'Unione sono esercitate a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della Legge 7/4/2014 n.56.

Art. 7 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da un rappresentante per ogni Comune associato ai sensi dell'art. 32 del Dlgs. 267 e smi e dell'art. 4 lett.e) della Legge regionale n. 11 del 28.09.2012 e dalla rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti di cui al successivo comma 4) ai sensi del citato art. 32 del Dlgs. 267 e smi.
2. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni, coincidente col rinnovo delle amministrazioni comunali della maggioranza dei comuni interessati alla tornata elettorale.
3. Ciascun Comune è rappresentato dal Sindaco o da suo delegato. La delega riguarda esclusivamente le funzioni di componente il Consiglio. Quando il Sindaco, per qualunque ragione, non possa far parte del Consiglio dell'Unione, il Vicesindaco assume in sua vece le funzioni in tutti gli organi dell'Unione.
4. Alle minoranze spettano tre rappresentanti. I rappresentanti delle minoranze sono eletti, fra i medesimi consiglieri di minoranza, dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato; per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica. La Conferenza straordinaria è convocata entro 30 giorni e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti ed elegge, a maggioranza assoluta, con la presenza della metà più uno dei componenti, i tre rappresentanti delle minoranze che hanno ottenuto il maggior numero di voti con il sistema a unica preferenza.
5. In caso di parità fra due o più consiglieri si procede al ballottaggio. Se anche a seguito del ballottaggio rimane la parità fra due o più consiglieri viene eletto il più anziano di età.
6. Non può essere eletto più di un rappresentante della minoranza di ogni Comune.
7. Qualora in corso di mandato, per dimissioni o altre cause, venga a cessare uno dei componenti di minoranza, gli subentra il primo dei non eletti nel corso della Conferenza straordinaria.
8. La comunicazione della rappresentanza comunale in seno all'Unione deve avvenire entro 60 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta, oppure dalla cessazione dalla carica di

consigliere comunale di ogni singolo consigliere dell'Unione. Si considera comunque cessato il consigliere che sia nuovamente eletto o, per i consiglieri di minoranza, che sia passato nel corso del mandato consiliare dalla minoranza alla maggioranza.

9. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i Consigli dei Comuni ai quali essi appartengono, entro 30 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, provvedono a nominare il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma del presente articolo.

10. Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto a comunicare una diversa determinazione, il Sindaco è considerato componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune, sino a differente determinazione.

11. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.

12. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili, nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, i rappresentanti dei Comuni dell'Unione restano in carica sino all'insediamento dei nuovi Consiglieri.

Art. 8 Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata - entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle designazioni - ed è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 9 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione, il Presidente e i componenti della Giunta, nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri.

2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

3. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta della Giunta, uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 10 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, in relazione all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Il Consiglio è altresì convocato in seduta straordinaria allorché se ne ravvisi la necessità. Il Consiglio è anche convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.

2. Il Consiglio può adottare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

3. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza dei 3/4 dei componenti

4. Il Consiglio, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto dispongano diversamente, delibera a maggioranza dei votanti, con votazione palese e con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati all'Unione in prima convoca e con 1/3 dei componenti assegnati all'Unione in seconda convoca da tenersi almeno dodici (12) ore dopo la seduta di prima convocazione.

5. Sulle proposte di deliberazione del Consiglio si applica l'articolo 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi

Art. 11 Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'unione le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in quanto compatibili.
2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.
4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente dell'unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.

Art. 12 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica non appena è efficace la designazione ufficiale.
2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio comunale del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto.
3. I rappresentanti di un Comune il cui Consiglio comunale è disciolto decadono dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il rappresentante comunale nel Consiglio dell'Unione.

Art. 13 Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:
 - a) dimissioni;
 - b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
 - c) revoca;
 - d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
 - e) morte o altre cause previste dalla legge.
2. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, il Sindaco del Comune ai quali essi appartengono provvedono, entro 60 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione.
Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del presente statuto.

Art. 14 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 9 comma 2 del presente Statuto.

Art. 15 Consiglieri delegati

1. Il presidente può affidare mediante proprio decreto a Consiglieri dell'Unione incarichi per l'elaborazione e approfondimento di singoli studi, su specifiche e determinate materie e per la collaborazione circoscritta e finalizzata all'esame e trattazione particolare e contingente di

situazioni locali, senza che queste attività si estrinsechino in atti a rilevanza esterna o si concretizzano in atti di gestione amministrativa.

2. I Consiglieri delegati partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta.

3. I Consiglieri delegati si avvalgono dei mezzi e delle strutture dell'Ente e della collaborazione con gli uffici per l'espletamento degli incarichi conferiti.

Art. 16 Elezione del Presidente e del Vice Presidente e della Giunta

1. Il Presidente dell'Unione montana è componente del Consiglio ed è il Sindaco di uno dei Comuni associati.

2. Il mandato del Presidente e della Giunta dura cinque anni.

3. Il Presidente è eletto dal Consiglio stesso unitamente alla Giunta composta da 7 membri, nella prima seduta, tra i propri membri a maggioranza dei consiglieri assegnati, con voto palese.

4. Ogni candidato Presidente deve proporre al Consiglio oltre al documento programmatico, l'elenco dei componenti della Giunta e tra questi il Vice Presidente, garantendo una omogenea rappresentanza territoriale.

5. Il mancato raggiungimento del quorum comporta una seconda votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati da esperirsi nella stessa seduta, in esito della quale risulta eletto il Sindaco che ottiene il maggior numero di voti.

Art. 17 Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;

b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione

c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;

d) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno

e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante;

f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;

g) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;

h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

i) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

Art. 18 Cessazione dalla carica

1. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco ovvero di perdurante impedimento, comprese l'incompatibilità e la sospensione, le funzioni sono svolte dal Vice

Presidente Vicario sino alla nomina del nuovo Presidente (ovvero del ripristino della situazione di legittimità) e del nuovo organo esecutivo.

2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione.

3. La cessazione dalla carica di Sindaco comporta in ogni caso la cessazione della carica di Presidente dell'Unione montana.

4. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione

5. Nel caso di dichiarazione di incompatibilità del Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione montana, il Presidente decade dalla carica ed è sostituito dal Vice Presidente, fino a elezione del nuovo Presidente. La cessazione in qualsiasi momento della causa di incompatibilità del Sindaco è accertata dal Consiglio dell'Unione montana e comporta il reintegro nelle funzioni di componente il Consiglio dell'Unione montana.

Art. 19 Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

2. La Giunta, in particolare, provvede:

- ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;

- ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

- ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;

- a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

- ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;

- ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.

4. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con apposito regolamento.

5. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

6. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi.

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 20 Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di

funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

3. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando anche personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 21 Regolamento di organizzazione

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità.

3. Nel regolamento di organizzazione è altresì individuata la macro struttura dell'ente, nei limiti delle capacità di bilancio dell'unione.

4. Il Presidente dell'Unione per la funzione di Segretario può avvalersi sia del personale dipendente avente qualifica dirigenziale in possesso dei titoli di legge sia del Segretario di un Comune facente parte dell'Unione.

Art. 22 Il Segretario - Funzioni e nomina

1. Il Segretario dell'Unione, è nominato dal Presidente della Unione, previo accordo con l'ente di appartenenza.

Il Segretario in particolare:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio della Unione e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) fornisce consulenza giuridico-amministrativa agli organi politici e burocratici dell'Unione;

c) può rogare i contratti in forma pubblica in cui è parte l'Unione e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Unione;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 23 Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 24 Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
 - fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16
 - fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano
 - tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni
 - trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali
 - contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi
 - contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate
 - trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati
 - trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento
 - rendite patrimoniali
 - accensione di prestiti
 - prestazioni per conto di terzi
 - altri proventi o erogazioni
 - trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti:
 - a) i trasferimenti ordinari per le spese generali di funzionamento dell'Unione sono definiti sulla base di un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento
 - b) i trasferimenti relativi alle funzioni delegate all'Unione sono individuati mediante appositi regolamenti. Oltre ai parametri di popolazione possono essere considerati altri fattori quali, a titolo esemplificativo, la superficie dei Comuni membri, l'incidenza della spesa storica sostenuta da ciascun Comune prima del trasferimento del servizio in capo all'Unione, centri di costo e bacino di utenza del servizio. La percentuale di incidenza di ogni singolo indicatore è disciplinata all'interno di ciascun regolamento.

Art. 25 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.
2. Il bilancio di previsione è redatto osservando i principi dettati dalle norme vigenti in materia.

Art. 26 Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 27 Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 28 Revisore dei conti

1. La carica di revisore dei conti unico (ai sensi dell'art.234 c.2 del D.Lga.267/2000 e s.m.i.) sarà assegnata ai sensi della normativa vigente.
2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunque connessi alla sfera delle sue competenze.
5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.
6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 29 Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 30 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili delle preesistenti Comunità montane: Valsessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi alle quali l'Unione subentra ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 11/2012;
 - b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - c) dalle partecipazioni societarie;
 - d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 31 Durata dell'Unione

1. L'Unione ha durata di anni 30 salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.

Art. 32 Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.
2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
3. La deliberazioni di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

4. Il Consiglio dell'Unione ne prenderà atto nella prima seduta.

Art. 33 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art. 4 lett. G della L.R. 11/2012 e smi e nel rispetto della normativa vigente, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente, applicando di norma i seguenti criteri:

a) rapporti giuridici: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione.

b) patrimonio: si rinvia ad apposito Regolamento di contabilità le modalità per la gestione dei beni patrimoniali eventualmente conferiti all'Unione dal Comune receduto.

c) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato d'intesa dalle parti.

Art. 34 Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.

2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso in modo da garantire, ai sensi dell'art. 4 lett. G della L.R. 11/2012 e smi e nel rispetto della normativa vigente, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente.

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 35 Modifiche statutarie

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ai singoli Consigli dei Comuni aderenti all'Unione Montana, alla Giunta dell'Unione ed ai Consiglieri dell'Unione.

2. Le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio dell'Unione Montana con la maggioranza richiesta per l'approvazione dello Statuto ed entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione all'Albo dell'Unione.

3. Le modifiche Statutarie, subordinatamente alla loro efficacia, sono pubblicate sul B.U.R. della Regione Piemonte e inviate ai Comuni.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio

- a) alle norme della Legge regionale n. 11/28.09.2012 “Disposizioni organiche in materia di enti locali” e smi;
- b) alle norme della Legge regionale n. 3/14.04.2014 “Legge sulla montagna” e smi;
- c) alle norme del T.U.E.L. di cui al D.Lgs.. 267/2000 e smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Art. 37 Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione all'Albo dell'Unione.

Il medesimo è pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte e inviato in copia ai Comuni associati.